

REGOLAMENTO (CE) N. 2121/2004 DELLA COMMISSIONE

del 13 dicembre 2004

che modifica il regolamento (CE) n. 1727/1999, recante talune modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 2158/92 del Consiglio relativo alla protezione delle foreste nella Comunità contro gli incendi, e il regolamento (CE) n. 2278/1999, recante talune modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 3528/86 del Consiglio relativo alla protezione delle foreste nella Comunità contro l'inquinamento atmosferico

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2152/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 novembre 2003, relativo al monitoraggio delle foreste e delle interazioni ambientali nella Comunità⁽¹⁾, in particolare l'articolo 14, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 2152/2003, in applicazione dal 1° gennaio 2003, costituisce il quadro normativo che consente di portare avanti, secondo un approccio integrato, le misure precedentemente attuate ai sensi del regolamento (CEE) n. 3528/86 del Consiglio, del 17 novembre 1986, relativo alla protezione delle foreste nella Comunità contro l'inquinamento atmosferico⁽²⁾, e del regolamento (CEE) n. 2158/92 del Consiglio, del 23 luglio 1992, relativo alla protezione delle foreste nella Comunità contro gli incendi⁽³⁾. Inoltre, il regolamento (CE) n. 2152/2003 è stato adottato allo scopo di continuare il monitoraggio delle foreste dal punto di vista dell'inquinamento atmosferico e degli incendi, nonché di studiare eventuali futuri sviluppi del programma per poter affrontare nuove problematiche ambientali di pertinenza comunitaria.

(2) Secondo l'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2152/2003, le attività previste agli articoli 4 e 5, all'articolo 6, paragrafi 2 e 3, e all'articolo 7, paragrafo 2, del medesimo regolamento sono attuate nell'ambito di programmi nazionali elaborati dagli Stati membri per periodi biennali. A norma dell'articolo 8, paragrafo 5, la Commissione stabilisce il proprio contributo finanziario alle spese ammissibili sulla base dei programmi nazionali presentati o degli eventuali adeguamenti approvati.

⁽¹⁾ GU L 324 dell'11.12.2003, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 788/2004 (GU L 138 del 30.4.2004, pag. 17).

⁽²⁾ GU L 326 del 21.11.1986, pag. 2. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 804/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 132 del 17.5.2002, pag. 1).

⁽³⁾ GU L 217 del 31.7.1992, pag. 3. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 805/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 132 del 17.5.2002, pag. 3).

(3) L'articolo 14, paragrafo 1, dello stesso regolamento impone agli Stati membri di designare gli organismi competenti per la gestione delle attività comprese nei programmi nazionali approvati. Il regolamento delega dunque espressamente le funzioni esecutive a organismi nazionali.

(4) In mancanza di un regolamento recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2152/2003, continuano ad applicarsi, per quanto compatibili con quest'ultimo regolamento, le disposizioni dei seguenti regolamenti della Commissione: (CEE) n. 1696/87, del 10 giugno 1987, recante talune modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 3528/86 del Consiglio relativo alla protezione delle foreste nella Comunità contro l'inquinamento atmosferico (inventari, reti, bilanci)⁽⁴⁾; (CE) n. 804/94 della Commissione, dell'11 aprile 1994, recante talune modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 2158/92 del Consiglio per quanto riguarda i sistemi d'informazione sugli incendi di foresta⁽⁵⁾; (CE) n. 1091/94 della Commissione, del 29 aprile 1994, recante talune modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 3528/86 del Consiglio, relativo alla protezione delle foreste della Comunità contro l'inquinamento atmosferico⁽⁶⁾; (CE) n. 1727/1999⁽⁷⁾ e (CE) n. 2278/1999⁽⁸⁾.

(5) Alcune disposizioni dei regolamenti (CE) n. 1727/1999 e (CE) n. 2278/1999 vanno peraltro adeguate al regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee⁽⁹⁾, in particolare all'articolo 54, paragrafo 2, lettera c), e all'articolo 56, nonché al regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002 della Commissione, del 23 dicembre 2002, recante modalità d'esecuzione del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee⁽¹⁰⁾.

⁽⁴⁾ GU L 161 del 22.6.1987, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2278/1999 (GU L 279 del 29.10.1999, pag. 3).

⁽⁵⁾ GU L 93 del 12.4.1994, pag. 11.

⁽⁶⁾ GU L 125 del 18.5.1994, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2278/1999 (GU L 279 del 29.10.1999, pag. 3).

⁽⁷⁾ GU L 203 del 3.8.1999, pag. 41.

⁽⁸⁾ GU L 279 del 29.10.1999, pag. 3.

⁽⁹⁾ GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

⁽¹⁰⁾ GU L 357 del 31.12.2002, pag. 1.